



COMUNE DI NARO

LLIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 06.06.2022 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 181 DEL 08/10/2025

OGGETTO: Diniego totale ammissione alla massa passiva delle istanze prot. 10493 DEL 09/08/2022 e prot. 9900 DEL 28/07/2022 presentate dal sig. I. [redacted] residente a [redacted] - FASCICOLO N. 27

L'anno duemilaventicinque, il giorno 08 del mese di ottobre, alle ore 15,30 e seguenti nella sede del Comune di Naro, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione in presenza ed in modalità "a distanza" giusta propria deliberazione n. 3 del 22/08/2022 nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Dott. Vito Montana	Presidente	da remoto	
Dott. Giuseppe IMBRO'	Componente	X	
Dott.ssa Roberta MAROTTA	Componente	X	

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Rosa Troisi che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

premesse che:

- il Comune di Naro con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 02/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2022, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e

dell'indebitamento pregresso del Comune di Naro, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- in data 27 giugno 2022 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione;

- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 30 giugno 2022 si è regolarmente insediata presso il Comune di Naro eleggendo quale presidente il Dott. Vito Montana, così come da delibera n. 1 del 30 giugno 2022;

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione, ha disposto – giusto verbale n. 1 del 30.06.2022 -, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso, la cui scadenza è stabilita il 29 agosto 2022;

- detto avviso è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e se ne è data anche comunicazione agli organi di stampa;

- con verbale n. 4 del 27/08/2022 questa Commissione ha prorogato il termine di presentazione delle istanze di insinuazione al passivo fino al 28 settembre 2022;

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31/12/2019;

VISTA

- l'istanza **prot. 10493 DEL 09/08/2022** presentata dal sig. PIRELLA GIANFRANCESCO nato a MONTELEONE (CA) il 07/07/1961 C.F. 0587275181807714AN residente a NARO in Via Indipendenza 12 - con il quale ha chiesto l'ammissione alla massa passiva del presunto credito vantato nei confronti del Comune medesimo per l'importo totale di € **527,92** relativamente spettanze richieste a titolo di rimborso per spese di notifica annualità 2018 e l'istanza **prot. 9900 DEL 28/07/2022** per lo svolgimento di **mansioni superiori** specificatamente per un importo pari ad € 1.000,00

- la propria **nota prot. n. 11978 del 09/09/2022** con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;

DATO ATTO

- che i riscontri alle richieste di attestazione n. prot. 4811 e 4836 del 31.03.2025 n. prot. 5756 del 17.04.2025 comunicati con note prot. 5673 del 15.04.2025 e 5757 del 17.04.2025 **acclarano l'insussistenza dei presupposti che costituiscono la base giuridica per la liquidazione degli importi spettanti a titolo di incentivi di produttività ai messi notificatori ovvero del provvedimento di costituzione del fondo risorse decentrate, riferito alla annualità 2018** ritenuto necessario alla luce dei seguenti riferimenti normativi:

1. Articolo 2, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 e articolo 79, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022 ai sensi dei quali "l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi", sottolineando che ogni compenso deve essere attribuito in conformità con le disposizioni contrattuali collettive e deve essere finanziato attraverso il fondo decentrato.
2. Articolo 67, comma 3, lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali 22 maggio 2018 che include tra le risorse variabili del fondo risorse decentrate anche quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici per il personale, da utilizzare secondo quanto stabilito dalle stesse disposizioni.
3. Il medesimo art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 2016-2018 che, nel rispetto dell'art. 10 della Legge 265 del 1999, ha confermato la possibilità che il Fondo risorse decentrate sia alimentato, con importi variabili di anno in anno, ovvero anche dalle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14 settembre 2000 che ha previsto la possibilità di destinare al Fondo Risorse decentrate una quota parte del rimborso spese per ogni atto notificato per conto dell'amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate) al fine di erogare incentivi di produttività ai messi notificatori.
4. L'art. 68 comma 1, del CCNL 2016-2018 stabilisce che gli enti rendono annualmente disponibili le risorse stabili e variabili confluite nel Fondo risorse decentrate, in particolare, il comma 2, lett. h) prevede che siano resi disponibili i compensi ai messi notificatori riconosciuti ai sensi del CCNL 14 settembre 2000.

Altresì, va posto in rilievo che ai fini della liquidazione delle somme spettanti ai messi comunali è necessario il rendiconto dettagliato degli importi incassati a titolo di rimborso per notificazione atti, da liquidare a titolo di incentivi spettanti ai messi notificatori in percentuale pari al 60% al rimborso per ogni atto notificato, nell'anno 2018 per conto dell'amministrazione finanziaria.

RICHIAMATA

- la **nota conclusiva n. prot. 9009 del 17.06.2025**, con la quale è stata data all'istante comunicazione di PREAVVISO di diniego TOTALE dell'istanza per sussistenza di motivi

ten
sul

ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'art. 10 bis del DPR n. 241/1990 e ss.mm.ii., assegnando il termine di 10 giorni per presentare osservazioni, a cui non è conseguito alcun riscontro ai fini della valutazione della ammissibilità del credito vantato, nella stessa è stato va posto in rilievo che ai fini della liquidazione delle somme spettanti ai messi comunali non è stato trasmesso il **rendiconto dettagliato degli importi incassati a titolo di rimborso per notificazione atti**, da liquidare a titolo di incentivi spettanti ai messi notificatori in percentuale pari al 60% al rimborso per ogni atto notificato, nell'anno 2018 per conto dell'amministrazione finanziaria.

Inoltre, in merito all'importo di € 222,97 richiesto a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, **ad esito di richiesta n. prot. 14212 del 17.10.2022 e successiva prot. n. 4836 del 31.03.2025, è stata prodotta attestazione in data 15.04.2025 n. prot. 5673 dalla quale emerge l'insussistenza delle obiettive esigenze di servizio, in presenza delle quali il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni superiori in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 52 commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 165/2001, ovvero:**

a) la vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;

b) la sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

Da ciò deriva la **NULLITÀ DELL'ASSEGNAZIONE** del lavoratore a mansioni della qualifica superiore con l'effetto che è stato accertata la **non ammissibilità alla massa passiva della somma totale di € 222,97 atteso che la richiesta risulta carente di documentazione idonea a comprovare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del preteso credito vantato.**

RITENUTO

- che in definitiva, alla luce di quanto sopra dedotto ed argomentato, in forza della documentazione prodotta dalla parte istante, oltre che dell'istruttoria degli uffici, nel caso di specie, devono ritenersi insussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di ammissione alla massa passiva come sopra formulata.

RILEVATO:

- che al fine di redigere il piano di estinzione della massa passiva, questa CSL deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili;

RITENUTO:

;

6

ten

ok

pertanto, che la partita creditoria in esame non presenta i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra indicate;

Visto :

- il proprio verbale di deliberazione n. 03 del 22 agosto 2022 avente ad oggetto "Disposizioni per il funzionamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione in modalità a distanza.";

Dato atto che:

- il Segretario Verbalizzante ha constatato che la presente seduta della Commissione Straordinaria di Liquidazione si svolge in modalità di videoconferenza, tramite collegamento audio video con applicativo Meet di Google;

- il Segretario Verbalizzante ha altresì accertato che il sistema audio e video utilizzato è risultato idoneo a garantire la certa identificazione dei partecipanti;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

Con votazione unanime espressa in modo palese;

DELIBERA

1-Di non ammettere nella massa passiva l'istanza identificata nel seguente prospetto per le motivazioni sopra esposte:

N° Fasc. c.	RICHIEDENTE	ESTREMI PROT. ISTANZA	MOTIVAZIONE DINIEGO	DEL	IMPORTO LORDO RICHIESTO	IMPORTO NON AMMESSO
27	nato il N residente in FASCICOLO N. 27	prot. 10493 DEL 09/08/2022	vedi contenuto motivato in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto			€

2- Di includere il suddetto debito, non ammesso, nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256 co. 7 del vigente TUEL;

7/2 2024

3- **Di disporre** la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line, previo oscuramento dei dati personali e la trasmissione per opportuna conoscenza e per i provvedimenti conseguenziali di competenza:

Al Sindaco del Comune di Naro;

Al Responsabile del Servizio Finanziario;

Al Collegio dei revisori dei conti.

4- **Di disporre** la notifica all'interessato tramite pec a cura dell'Ufficio di supporto di questa Commissione;

5- **DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Sicilia o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della deliberazione.

6- **Di dare atto** che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993;

Si passa alla trattazione del prossimo punto dell'O.d.g. della seduta odierna.

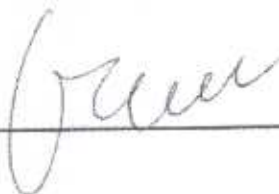
Letto, confermato e sottoscritto dai componenti e dal segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

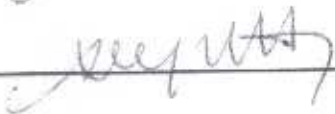
Il Presidente Dott. Vito Montana


Firmato digitalmente da:
Montana Vito
Firmato il 08/10/2025 21:06
Seriale Certificato: 2063564
Valido dal 09/01/2023 al 09/01/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

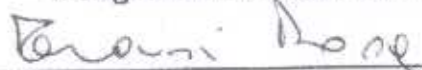
Il Componente Dott. Giuseppe Imbrò



Il Componente Dott. ssa Roberta Marotta



Il Segretario Verbalizzante





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Naro: www.comune.naro.ag.it Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Naro, li _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 e s.m.i..

Naro, li 08 ottobre 2025

Il Segretario Verbalizzante
(Dott.ssa Rosa Troisi)

Rosa Troisi